

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 dicembre 2021, n. 418
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 - Bimestri dal VI al X - Istanze inammissibili.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”*;

- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”*;
- DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;*
- DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;*
- DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.*

In relazione alle RSA e Centri diurni afferenti ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dopo l’assegnazione dei posti relativi ai bimestri dal II al V ai sensi della DGR n. 2037/2013 ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, è necessario procedere ad assegnare i posti in relazione ai bimestri dal VI al X. Pertanto, in relazione alle istanze che sono pervenute in Regione trasmesse direttamente dai soggetti richiedenti è necessario procedere ad approvare l’elenco delle istanze inammissibili in quanto tali istanze si configurano come violazione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017.

Infatti, con particolare riferimento alle istanze inoltrate direttamente dai soggetti pubblici o privati alla Regione:

- Il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. all’art. 8-ter *“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”* comma 3 prevede:
“3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica e’ effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”
- la LR n. 9/2017 e s.m.i. prevede all’art. 7 commi 1 e 2 :
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”
- le richieste di parere di compatibilità devono pervenire alla Regione da parte dei Comuni e non dai soggetti pubblici o privati;

- la DD 355 del 2020 al punto 1 ribadisce quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale:

“L’art 7 della legge n 9 del 2017 nonché le DGR 2153 e 2154 del 2019 che ne riprendono il contenuto dispongono che l’istanza di autorizzazione alla realizzazione sia inviata al Comune competente per territorio corredandola dai documenti ivi previsti e che il Comune (comma 2 dell’art 7) all’esito delle verifiche di propria competenza richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’art 3 comma 3 lettera a).

In ottemperanza alle predette previsioni normative sono dichiarate inammissibili le istanze non pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato.

Si precisa che qualora il Comune abbia fatto pervenire la documentazione successivamente alla chiusura del primo bimestre le relative istanze saranno prese in considerazione nel bimestre di riferimento”

Alle luce delle predette previsioni, sono dichiarate inammissibili le istanze inoltrate in violazione delle norme sul procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art 7 della LR 9 del 2017.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:

- I. di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze, relative ai bimestri dal VI al X, dichiarate inammissibili in quanto non pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato per violazione dell’art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153 e 2154 del 2019;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- I. di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze, relative ai bimestri dal VI al X, dichiarate inammissibili in quanto non pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal

soggetto pubblico o privato per violazione dell'art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153 e 2154 del 2019;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;

- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione alla Regione e presenti nell' allegato 1 al presente provvedimento;

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO

(Nicola Lopane)

ALLEGATO 1 RR 4/2019 - RR 5/2019 ELENCO ISTANZE NON PERVENUTE DAL COMUNE - BIMESTRI DAL VI AL X										
ISTANZE INAMMISSIBILI PER VIOLAZIONE ART. 7 LR 9/2017										
N.PROGR.	DISTRETTO DI COMPETENZA	PROVINCIA	N.POSTI RICHIESTI	TIPOLOGIA STRUTTURA	TITOLARE	DENOMINAZIONE	SEDE	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE	
1	DSS MOLFETTA	BA	20	RSA NON AUTOSUFFICIENTI	ALIANTE SRL	CASA MADONNA DELLA ROSA	MOLFETTA	VIALE UNITA' D'ITALIA N.15	ISTANZA NON TRASMESSA DAL COMUNE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LR 9/2017	

